

N. 00733/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01356/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2013, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Beatrice Zammit e Mariapaola Locco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Olona, 25

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Milano, Via Freguglia, 1

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Milano, Via Freguglia, 1

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Comando Legione Carabinieri Lombardia

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Milano del 3.5.2013, con cui è stato respinta l'istanza, presentata dal ricorrente in data 10.9.2012, volta ad ottenere il

rilascio della licenza di porto di fucile per uso “*tiro a volo*”; di ogni provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso e, in particolare della comunicazione della Questura di Milano del 27.2.2013, recante il preavviso di diniego; dei pareri contrari al rilascio del titolo di polizia espressi dalla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano e dal Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che la natura della licenza di porto d'arma per tiro a volo è caratterizzata dalla limitazione territoriale dell'uso, ciò trovando conferma nel fatto che *“a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità”* (cfr. Circolare del Ministero dell'Interno, 19 luglio 1997);

- che la finalità del richiesto rilascio di licenza pare, in effetti, consistere nella pratica sportiva, dal momento che il ricorrente risulta iscritto presso un centro di tiro sito in Monza;

Rilevato:

- che l'impugnato provvedimento, nonché la comunicazione del 15.3.2013 (con cui la Prefettura di Milano ha disposto la vendita forzata delle armi sotto comminatoria di confisca), sembrano violare il principio di proporzionalità, atteso che la segnalazione del ricorrente quale detentore, per uso personale, di sostanza stupefacente risulta risalente al 1992;
- che ad oggi non risultano ulteriori episodi ostativi al rilascio del titolo, tali non potendosi definire la condotta oggetto del procedimento penale definitosi con sentenza di non luogo a procedere;
- che, peraltro, i test di alcool/droga annualmente sostenuti dal ricorrente nell'ambito dell'attività lavorativa non sembrano aver evidenziato alcun elemento, neanche indiziario, circa l'eventuale e perdurante uso di stupefacenti (cfr. referto del 22.3.2012)

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

accoglie la domanda di sospensione cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 marzo 2014.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario

Angelo Fanizza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)